

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Opposizione allo stato passivo (art. 206 cci)

n. 6909/2023

Il tribunale

in composizione collegiale, nella persona dei giudici

dr. Lucio Munaro **presidente relatore****dr. Elena Merlo** **giudice****dr. Paola Torresan** **giudice**

letti gli atti del procedimento, osserva quanto segue.

1. L'avvocato aveva domandato l'ammissione al passivo della liquidazione giudiziale del credito maturato per le proprie prestazioni professionali funzionali all'apertura della procedura, chiesta in proprio.

In particolare, ne aveva domandato l'ammissione in prededuzione.

1.1. Il giudice delegato ammise il credito soltanto come privilegiato (art. 2751 bis n. 2 cc), negandone il carattere prededucibile sul rilievo che l'art. 6 cci non legittima l'attribuzione di tale natura al credito professionale funzionale all'apertura della liquidazione giudiziale.

1.2. L'avvocato creditore ha proposto opposizione ex art. 206 cci allegando (tra l'altro) che:

– deve valorizzarsi la *ratio* dell'art. 6.1, lett. b) e c), cci, di favorire la soluzione della crisi d'impresa tramite gli strumenti messi a disposizione dal legislatore;

– nel novero di tali strumenti va inclusa anche la liquidazione giudiziale, di cui l'imprenditore può giovare per risolvere il proprio stato di crisi;

– l'attività professionale dell'avvocato funzionale alla presentazione di una domanda di liquidazione giudiziale in proprio è sostanzialmente sovrapponibile a quella funzionale alle domande esplicitamente previste dalla norma in questione;

– la negazione del carattere prededucibile al credito professionale sottende una distinzione affatto irragionevole, sicchè deve propiziarsi un'interpretazione estensiva o analogica dell'art. 6.1, lett. b) e c), cci;

– al mancato accoglimento della prospettazione dell'opponente

dovrebbe comunque conseguire una rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 cci, per violazione dell'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede, ovvero esclude, la prededucibilità dei crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di liquidazione giudiziale.

Pertanto, l'opponente ha concluso domandando in via principale l'ammissione in prededuzione del credito in discorso, e in subordine la rimessione della questione di legittimità costituzionale.

1.3. Il curatore, pur avendo partecipato al giudizio ai sensi dell'art. 207.10 cci, non si è costituito a mezzo di difensore.

1.4. Il giudice delegato alla trattazione dell'opposizione, in linea coi rilievi della migliore dottrina processualistica, ha consentito all'opponente di interloquire con memoria difensiva anche in relazione alle sopravvenienze normative (ex d.lgs. n. 136/2024) intervenute nel corso dell'opposizione.

2. L'opposizione è infondata, perché in base all'art. 6 cc, relativo alla *prededucibilità dei crediti*, il credito professionale funzionale alla domanda di liquidazione giudiziale in proprio non ha carattere prededucibile. In particolare, l'art. 6.1, lett. b) e c), cci, che si occupa dei crediti professionali avvinti da nesso teleologico (*in funzione*) rispetto alle procedure concorsuali, include nel novero della prededucibilità soltanto quelli funzionali alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, ovvero alla presentazione della domanda di concordato preventivo. Invece la domanda di apertura della liquidazione giudiziale in proprio non viene considerata.

2.1. La disciplina racchiusa nell'art. 6.1, lett. b) e c), cci è frutto di una scelta legislativa adeguatamente chiara, meditata e consapevole, che non rivela (come talora ipotizzato in sede dottrinale) alcuna trascuratezza o dimenticanza del legislatore.

E' evidente infatti l'intento del legislatore di superare il precedente assetto normativo in materia, laddove l'art. 111.2 lf considerava prededucibili i crediti sorti in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con ciò delineando esplicitamente una fattispecie di prededuzione c.d. funzionale generica/atipica. Che dunque includeva anche la domanda di fallimento in proprio.

Al contrario, con riguardo ai crediti professionali funzionali alle procedure concorsuali, l'art. 6 cci, attraverso una tecnica normativa opposta a quella dell'art. 111.2 lf cit., con precisione e nettezza ricollega la prededuzione a fattispecie

tipiche e tassative.

2.2. Al legislatore poi non poteva ragionevolmente sfuggire lo statuto giurisprudenziale stabilmente formatosi al riguardo nella vigenza della legge fallimentare. Quello cioè secondo cui il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio – sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore – costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare come tale, prededucibile ai sensi dell'art. 111.2 lf (per tutte, Cass. n. 17596/2019).

La formulazione dell'art. 6 cci si pone chiaramente in netta antitesi anche rispetto alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di prededucibilità dei crediti professionali nella legge fallimentare.

2.3. La formulazione dell'art. 6 cci riflette una scelta precisa e puntuale, coerente inoltre con la finalità della legge delega (n. 155/2017) di valorizzare la tutela dei creditori concorsuali anche tramite la riduzione dei costi procedurali e la contrazione del perimetro delle prededuzioni.

Infatti dalla relazione illustrativa al decreto legislativo di attuazione della legge delega cit. emerge che l'art. 6 cci è funzionale all'attuazione del principio ex art. 2.1, lett. l. l. n. 155/2017 nella parte in cui mira al contenimento dei costi delle procedure e dunque delle ipotesi di prededuzione, specie dei professionisti. E ciò per prevenire il ricorrente rischio che il pagamento dei crediti prededucibili assorba l'attivo in misura rilevante, così compromettendo il miglior soddisfacimento dei creditori.

2.4. Una riprova della coerenza e consapevolezza della scelta normativa risiede nell'abrogazione, per opera del d.lgs. n. 136/2024, del secondo comma dell'art. 277 cci, ai sensi del quale i crediti sorti in funzione della liquidazione controllata sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri. Tale comma aveva giustamente legittimato – quanto meno per la chiarezza della formulazione – l'attribuzione della natura prededucibile al credito professionale maturato in funzione della domanda di liquidazione controllata.

La sua abrogazione contribuisce a palesare a precisare la volontà del legislatore al riguardo, visto che la liquidazione controllata (domandata dal debitore) è sostanzialmente sovrapponibile, quanto a struttura procedurale, alla liquidazione giudiziale in proprio.

3. Non sussistono le condizioni per avallare la pretesa dall'opponente neppure alla stregua dell'interpretazione estensiva o dell'applicazione analogica

dell'art. 6 cci, mancandone i presupposti logico-giuridici.

Da un canto infatti l'interpretazione estensiva, per comune interpretazione, comporta l'adeguamento della portata letterale della norma all'effettiva volontà legislativa; ma nella fattispecie in esame tale volontà (come visto) risulta espressa con chiarezza ed effettività, sicchè non vi è alcuna necessità di adeguare la portata letterale della norma in discorso.

D'altro canto l'analogia postula l'esistenza di una c.d. lacuna dell'ordinamento, che invece nella materia qui esaminata mostra di fornire una disciplina (consapevolmente) esaustiva, almeno *in parte qua*.

4. Non sussistono neppure le condizioni di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 cci per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento dei crediti professionali funzionali agli strumenti di regolazione espressamente previsti alle lettere b) e c) rispetto a quelli funzionali alla liquidazione giudiziale in proprio.

Infatti la soluzione esplicitamente imposta dall'art. 6 cci è senz'altro ragionevole perché coerente, sul piano sistematico, con l'evidente *favor* legislativo per le soluzioni alternative alla liquidazione giudiziale e all'incentivo verso un'emersione anticipata della crisi che eviti la liquidazione giudiziale (così, correttamente, autorevole dottrina).

Basti considerare – argomento assorbente – la valenza in questo senso dell'art. 49 cci, che condiziona la (eventuale) apertura della liquidazione giudiziale alla previa definizione delle domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in ipotesi proposte. E' dunque evidente il *favor* per le soluzioni alternative, che perciò giustifica, sul piano logico-giuridico, la valutazione di non irragionevolezza in merito al diverso trattamento dei crediti professionali funzionali alla liquidazione giudiziale in proprio rispetto a quelli funzionali alle soluzioni alternative cit. E una valutazione del genere è ostativa alla rimessione della questione di legittimità costituzionale.

5. Non vi è pronuncia sulle spese di lite a carico dell'opponente soccombente perché il curatore, pur avendo partecipato al giudizio ai sensi dell'art. 207.10 cci, non si è costituito a mezzo di difensore. Sicchè la procedura non ha affrontato i relativi oneri economici.

5.1. Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13.1 quater d.p.r. n. 115/2002, perché l'opposizione allo stato passivo rientra, seppure con peculiari specificità, nel novero delle impugnazioni.

Infatti la suprema Corte da ultimo ha chiarito che la pronuncia sull'opposizione allo stato passivo è inquadrabile nei tipi previsti dall'art. 13.1

quater cit. in considerazione della natura impugnatoria, sia pure *sui generis*, di tale giudizio (Cass. n. 48/2025).

p.q.m.

- rigetta l'opposizione;
- dichiara che l'opponente deve pagare l'*ulteriore importo a titolo di contributo unificato* ai sensi dell'art. 13.1 quater d.p.r. n. 115/2002.

Treviso, 14.8.2025

Il presidente estensore
dr. Lucio Munaro